

quando ho sviluppato l'emendamento; poichè, ripeto, volevo dire che l'obbligo di corrispondere la partecipazione, sia per quella che spetta ai partecipanti allorchè la ricettizia è al completo; giacchè, non lo dimentichiamo, attualmente si trovano le ricettizie incomplete, i vescovi non avendo voluto provvedere alle partecipazioni vacanti, in odio ai preti liberali.

Nel primo paragrafo poi, ho proposto di aggiungere *cappellanerie corali*. Credo che la Commissione accetterà come altra volta ha fatto questo emendamento.

Per carità, non si sofisticchi più sulla parola *cappellaneria* per sostituirvi quella di *cappellania*. La prima indica l'ente morale collettivo: la seconda le sue parti che altrove sono dette *partecipazioni*.

Ripeto, credo che la Commissione non avrà difficoltà ad ammettere quest'aggiunta, per le già esposte ragioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Rega non insiste.

Prego l'onorevole Massa di prestare attenzione.

L'onorevole Chiaves propone questo emendamento all'articolo 3:

« Gli odierni investiti, ecc. riceveranno vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, un assegnamento annuo sul fondo del culto corrispondente alla rendita netta della dotazione, *nella misura in cui effettivamente ne godono*, purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti. L'assegnamento, ecc. »

Ho detto all'onorevole Massa di prestare attenzione alla lettura di questo emendamento, perchè, se non erro, nell'assenza dell'onorevole Chiaves egli è incaricato di darne le ragioni.

MASSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSA. L'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves consiste in codeste semplici parole:

« Nella misura in cui effettivamente ne godono oggidì gli investiti degli enti soppressi. »

L'intendimento della proposta è di evitare ogni dubbio che per effetto di codesta legge gl'investiti abbiano ad ottenere una rendita maggiore di quella di cui godono oggidì.

La Camera non ignora che a molti di questi investiti nell'atto dell'investimento di questi benefici che verrebbero soppressi sono imposti degli obblighi a favore di determinate persone o a favore del beneficiario. Per effetto dell'attuazione della legge, dandosi agli investiti la rendita che verrebbe iscritta a nome di cotesti enti soppressi, potrebbe sorgere il dubbio che essi potessero sottrarsi ai pesi ed oneri loro attuali, e potrebbe avvenire che essi avessero di più di quanto hanno oggidì.

Onde evitare ciò, l'onorevole Chiaves propone che la rendita sia data bensì agli investiti, secondo che la legge prescrive, ma con questa limitazione: che questi non vengano mai ad ottenere una rendita maggiore di

quella di cui attualmente godono a termini della loro istituzione.

La legge attuale non può aver per iscopo di migliorare la condizione dei provvisti, ma solo di non deteriorarla; la conversione della dote non libera gli investiti dai pesi che continuano per essi durante il godimento che la legge loro riserba.

Chiarito cotesto intendimento dell'onorevole proponente, io mi lusingo che la Commissione non vorrà fargli opposizione.

Poichè ho la parola, vorrei pregare la Commissione di uno schiarimento intorno all'articolo di cui si tratta.

In esso è scritto che gli odierni investiti riceveranno vita durante, e dal dì della pubblicazione di questa legge, la rendita iscritta nei beni dei loro benefici.

Ma la legge sarà pubblicata...

Prego il relatore a por mente a quanto sono per domandare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore a prestare attenzione.

MASSA. Se la rendita verrà data colla decorrenza dal dì della pubblicazione della legge, io domando dove si piglieranno i mezzi per farvi fronte?

L'articolo 2 testè votato porta che si debba iscrivere, a favore del fondo del culto, una rendita del 5 per cento, con effetto dal giorno della presa di possesso.

Ora non c'è dubbio che la presa di possesso non può essere contemporanea alla pubblicazione della legge, dovendo dall'uno all'altra decorrere del tempo, e forse molto tempo.

Se quindi noi diamo all'attuale investito la rendita colla decorrenza dal dì della pubblicazione della legge, in luogo di accordargliela il giorno della presa di possesso, io temo che ci mancheranno i mezzi per pagare questo debito; finchè la presa di possesso non è operata, gli attuali investiti godono essi in natura questi beni; quindi non possono avere una doppia retribuzione, la decorrenza cioè di rendita a loro favore, ed il reddito dei beni: la rendita non deve approfittare agli investiti che dal giorno in cui il demanio entra al possesso e al godimento dei loro beni.

Questo è un dubbio, sul quale io chiamo l'attenzione della Commissione, la quale, spero, vorrà dirmi se ho errato nell'interpretare l'articolo 3; e se non debba correggersi l'articolo stesso come ho accennato.

CURTI. Senza menomamente entrare nel merito dell'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves e sostenuto dall'onorevole Massa, io mi permetterò di suggerire loro una dizione, la quale verrebbe a spiegarne l'intendimento meglio che nol faccia la formola adottata dall'onorevole Chiaves. Io proporrei che si avesse a dire; *nella misura non maggiore di quella che effettivamente godono*.

Con questo sarebbe raggiunto lo scopo che si propone l'onorevole Chiaves, sostenuto dall'onorevole